

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1166)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni permanenti riunite 2^a (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) e 4^a (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1965 (V. Stampato n. 172)

**d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, CENGARLE, RAMPA, MISASI, VINCELLI
e MATTARELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 maggio 1965*

Estensione ai segretari dei Consorzi, di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I segretari comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unico.